

Circolare n° 12/2015

2/10/2015

Oggetto: festività infrasettimanali

Si segnala l'importante principio formulato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 7 agosto 2015, n. 15692, in relazione alla richiesta di prestazioni lavorative durante i giorni di festività infrasettimanali, celebrative di ricorrenze civili o religiose.

Tali festività, in occasione delle quali, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 260/1949, il lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro, sono:

1° gennaio	1° maggio	8 dicembre
6° gennaio	2 giugno	25 dicembre
Lunedì di Pasqua	15 agosto	26 dicembre
25 aprile	1° novembre	

Il diritto soggettivo del lavoratore di astenersi dal lavoro, chiariscono i Giudici della Corte Suprema, *“è assoluto e derogabile solo su espresso accordo delle parti”* e non può essere cancellato né dall'iniziativa unilaterale del datore di lavoro, né da eventuali clausole della contrattazione collettiva. Infatti, anche se la stessa prevede maggiorazione retributive in caso di lavoro prestato durante le festività infrasettimanali, tali prescrizioni regolano unicamente il trattamento economico da corrispondere al lavoratore ma non configurano in alcun modo *“un vero e proprio diritto del datore di lavoro a richiedere prestazioni straordinarie in coincidenza con le festività infrasettimanali”*.

Le conseguenze pratiche di quanto appena esposto risultano di estrema rilevanza: nell'ipotesi in cui venga richiesta la prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro, in assenza di un accordo fra le parti, il lavoratore potrà legittimamente rifiutarsi senza che nei suoi confronti si possa procedere a contestazioni disciplinari.

Infine la Cassazione ha avuto modo di sottolineare che il principio espresso in materia non si applica ai riposi domenicali, la cui disciplina è rimessa a fonti differenti.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento o approfondimento e porgiamo i nostri migliori saluti.